



TRIBUNALE DI BARI
Sezione Lavoro

Il Giudice dott. Claudia Tanzarella

nel procedimento R.G. n. 8489 /2021 RG Lav. instaurato da

~~COMUNE DI TURI~~ (ricorrente);
contro
COMUNE DI TURI (resistente);
e
INPS (convenuto contumace);

all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 02.03.2022, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso *ex art. 28 D. Lgs. n. 150/2011, 44 D.Lgs. n. 286/1998*, depositato il 21.06.2021 e ritualmente notificato alle parti convenute, l'istante, lamentando di essersi vista negare l'assegno di maternità di base *ex art. 74 d.lgs. 151/2001*, perché titolare di permesso unico lavoro e non di permesso di soggiorno UE per soggiornante lungo periodo, in violazione del principio di parità di trattamento, sancito dall'art. 12 della direttiva UE 2011/98, ha chiesto, in ragione della domanda presentata e della nascita del secondogenito, di ordinare al Comune di Turi di cessare immediatamente la condotta discriminatoria, con condanna degli enti convenuti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ad erogare la prestazione, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.

Costituendosi, il Comune di Turi, "*vista la determinazione n. 267 del 02.12.2021 (rep raccolta generale n. 1084 del 02.12.2021), con cui ... ha autorizzato l'erogazione del beneficio richiesto*" in quanto "*non si poteva prescindere dal riconoscimento dell'assegno alla luce anche della sopravvenuta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione) del 2 settembre 2021 (Causa C-350/20 O.D. e a contro Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS))*", ha chiesto disporsi la compensazione delle spese processuali.

Benché ritualmente convenuto nel presente giudizio, l'INPS è rimasto contumace.

*

In via preliminare, deve essere dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere, in quanto risulta dagli atti che il Comune di Turi, con determinazione n. 267 del 02.12.2021 (rep raccolta generale n. 1048 del 02.12.2021), ha riconosciuto alla parte ricorrente la prestazione sociale richiesta, dando ordine di trasmettere copia della stessa Determinazione, divenuta esecutiva, all'INPS per la liquidazione del beneficio (v. determinazione n. 267 del 02.12.2021 (rep raccolta

generale n. 1048 del 02.12.2021 - all. fascicolo Comune di Turi; nonché allegazioni, sul punto, concordi delle parti), essendo così venuto meno l'interesse ad agire di parte ricorrente, postulato dall'art. 100 c.p.c..

Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).

In quanto residua, quale oggetto di contesa, la liquidazione del beneficio a carico dell'INPS, in punto di diritto si osserva.

Deve essere affermata in via pregiudiziale la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una domanda relativa a un diritto soggettivo, con potere di disapplicare ogni atto amministrativo non conforme alla legge.

In merito alla presente azione proposta *ex art. 702 bis c.p.c.*, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 150/2011, il Tribunale osserva quanto segue. L'azione esperita con il presente giudizio è volta ad accertare la discriminatorietà della condotta posta in essere ai danni della parte ricorrente da parte dell'ente convenuto. Come dalla stessa parte ricorrente sostenuto, nel caso di specie, l'amministrazione ha negato il diritto agli assegni richiesti, in applicazione della normativa di rango primario. Il soggetto fa valere non qualsiasi illegittimità, ma quella particolare forma di illegittimità che è data dalla discriminazione. Pertanto, il legislatore, con il D.lgs. 150/2011, ha conferito alla parte ricorrente la possibilità di utilizzare il peculiare strumento processuale in oggetto (che prevede un rito processuale particolarmente celere stante il richiamo degli artt. 702 bis c.p.c.) per la rimozione degli effetti di una forma di illegittimità che il legislatore intende stigmatizzare in quanto particolarmente odiosa come la discriminazione.

D'altra parte occorre evidenziare che, come messo in luce di recente dalla Corte d'Appello di Milano (C. App. Milano, n. 109/2018), "*decidendo in sede di ricorso di cassazione proprio avverso tali decisioni di questa corte, i giudici di legittimità hanno accolto l'opzione interpretativa ivi affermata, secondo cui il mancato riconoscimento di una prestazione a cittadini di paesi terzi soggiornanti in Italia da parte dell'I.N.P.S. può concretare una discriminazione collettiva sotto il profilo della nazionalità, così che il diritto alla parità può essere rivendicato azionando lo specifico strumento di cui all'art. 28 cit.*" (cfr.: Cass. 8 maggio 2017 n. 11165 e 11166; nello stesso senso: Cass. S.U. 20 aprile 2016 in tema di ammissione degli stranieri al servizio civile). Ne consegue che la domanda è ammissibile.

Va pure affermata la legittimazione passiva dell'Inps, in quanto la provvidenza richiesta dalla ricorrente, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogata dall'Inps sulla base dei dati forniti dai comuni stessi e pertanto l'Inps è legittimato passivo, unitamente al comune convenuto.

Ciò premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.

Vanno richiamate le argomentazioni svolte nella fondamentale (e recente) sentenza del 02.09.2021 della Corte di Giustizia Europea resa nella causa C - 350/20, investita della questione dell'interpretazione dell'articolo 34 della Carta al fine di stabilire se l'assegno di natalità e l'assegno di maternità rientrassero nell'ambito di applicazione di quest'ultimo e se l'articolo 12, paragrafo 1,

lettera e), della direttiva 2011/98 fosse ostativo ad una normativa nazionale che escludesse i cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso unico, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), di tale direttiva, dal beneficio di detti assegni.

In particolare:

“secondo l'articolo 34, paragrafo 1, della Carta, l'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali. Inoltre, secondo l'articolo 34, paragrafo 2, della Carta, ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

45. Inoltre, l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 – la quale, come recita il suo considerando 31, rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta – prevede che i lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva beneficino dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale, definiti nel regolamento n. 883/2004.

46. Pertanto, con tale rinvio al regolamento n. 883/2004, occorre constatare che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 dà espressione concreta al diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, della Carta.

47. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, quando adottano misure rientranti nell'ambito di applicazione di una direttiva che concretizza un diritto fondamentale previsto dalla Carta, gli Stati membri devono agire nel rispetto di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza dell'11 novembre 2014, Schmitzer, C-530/13, EU:C:2014:2359, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che occorre esaminare la questione sollevata alla luce della direttiva 2011/98. L'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva in questione è determinato dal regolamento n. 883/2004.

48. Occorre altresì constatare che l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/98 si applica sia ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale, sia ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento n. 1030/2002.

49. Come emerge dal considerando 20 della suddetta direttiva, tale disposizione non si limita a garantire la parità di trattamento ai titolari di un permesso unico di lavoro, ma si applica anche ai titolari di un permesso di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa che sono autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante.

50. In tale contesto, si deve ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa.

51. Tenuto conto del fatto che, come esposto al punto 45 della presente sentenza e come si evince dal considerando 24 della direttiva 2011/98, per poter beneficiare della parità di trattamento prevista dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), di detta direttiva, è necessario che le prestazioni di cui trattasi rientrino nei settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento n. 883/2004, occorre, per rispondere alla suddetta questione, esaminare se l'assegno di natalità e l'assegno di maternità costituiscano prestazioni rientranti nei settori della sicurezza sociale elencati all'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.

52 Al riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, la distinzione tra le prestazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 e quelle che ne sono escluse è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sulle sue finalità e sui presupposti per la sua concessione, e non sul fatto che una prestazione sia qualificata o meno come previdenziale da una normativa nazionale [sentenze del 21 giugno 2017, *Martinez Silva*, C-449/16, EU:C:2017:485, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 2 aprile 2020, *Caisse pour l'avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero)*, C-802/18, EU:C:2020:269, punto 35 e giurisprudenza ivi citata].

53 La Corte ha più volte dichiarato che una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale se, da un lato, è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege e se, dall'altro, si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 [sentenze del 21 giugno 2017, *Martinez Silva*, C-449/16, EU:C:2017:485, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 2 aprile 2020, *Caisse pour l'avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero)*, C-802/18, EU:C:2020:269, punto 36 e giurisprudenza ivi citata].

54 Orbene, per quanto riguarda la prima condizione di cui al punto precedente, la Corte ha dichiarato che prestazioni attribuite automaticamente alle famiglie che rispondono a determinati criteri obiettivi riguardanti in particolare le loro dimensioni, il loro reddito e le loro risorse di capitale, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, e destinate a compensare gli oneri familiari, devono essere considerate prestazioni previdenziali [sentenze del 21 giugno 2017, *Martinez Silva*, C-449/16, EU:C:2017:485, punto 22 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 2 aprile 2020, *Caisse pour l'avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero)*, C-802/18, EU:C:2020:269, punto 37].

55 Inoltre, occorre ricordare che, per quanto concerne la suddetta condizione, la Corte ha dichiarato, riguardo a prestazioni che siano accordate o negate o il cui importo sia calcolato tenendo conto dei redditi del beneficiario, che la concessione di prestazioni di tal genere non dipende dalla valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente, trattandosi di un criterio oggettivo e legalmente definito che determina l'insorgere del diritto a tale prestazione senza che l'autorità competente possa tenere conto di altre circostanze personali (sentenza del 12 marzo 2020, *Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle*, C-769/18, EU:C:2020:203, punto 28 nonché giurisprudenza ivi citata).

56 La Corte ha altresì precisato che, affinché si possa escludere la sussistenza di detta condizione, occorre che la discrezionalità della valutazione, da parte dell'autorità competente, delle esigenze personali del beneficiario di una prestazione si riferisca anzitutto al sorgere del diritto alla prestazione stessa. Dette considerazioni valgono, mutatis mutandis, per quanto concerne il carattere individuale della valutazione, da parte dell'autorità competente, delle esigenze personali del beneficiario di una prestazione (sentenza del 12 marzo 2020, *Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle*, C-769/18, EU:C:2020:203, punto 29 nonché giurisprudenza ivi citata).

57 Quanto alla questione se una data prestazione rientri tra le prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004, si deve constatare che, ai sensi dell'articolo 1, lettera z), del medesimo regolamento, l'espressione «prestazione familiare» indica tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I a tale regolamento. La Corte ha statuito che l'espressione «compensare i carichi familiari» deve essere interpretata nel senso che essa fa riferimento, in particolare, a un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli [sentenza del 2 aprile 2020, *Caisse pour l'avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero)*, C-802/18, EU:C:2020:269, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].

58 *Nel caso di specie, per quanto riguarda l'assegno di natalità, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio ed esposti ai punti da 11 a 16 nonché ai punti 26 e 27 della presente sentenza risulta, da un lato, che esso è concesso per ogni figlio nato o adottato i cui genitori risiedono in Italia e hanno la cittadinanza italiana o sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o, ancora, hanno lo status di soggiornante di lungo periodo. Inizialmente concesso ai nuclei familiari le cui risorse non superavano un determinato tetto massimo fissato dalla legge, tale assegno è stato successivamente esteso a tutti i nuclei familiari senza la condizione della disponibilità di risorse; il suo importo varia a seconda delle risorse del nucleo familiare, con una maggiorazione del 20% per ogni figlio successivo al primo. Risulta quindi che tale prestazione è concessa automaticamente ai nuclei familiari che rispondono a determinati criteri oggettivi definiti ex lege, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente. In particolare, dall'ordinanza di rinvio risulta che, inizialmente, la concessione dell'assegno di nascita era concessa o negata tenendo conto delle risorse del nucleo di appartenenza del genitore richiedente sulla base di un criterio oggettivo definito per legge, ossia l'indicatore della situazione economica equivalente, senza che l'autorità competente potesse tener conto di altre circostanze personali. Successivamente, l'assegno di natalità è stato concesso indipendentemente dal livello di reddito del nucleo familiare, con la precisazione, tuttavia, che l'importo effettivo di quest'ultimo è calcolato, in sostanza, sulla base di tale indicatore.*

59 *Dall'altro lato, l'assegno di natalità consiste in una somma di denaro versata mensilmente dall'INPS ai suoi beneficiari e mira segnatamente a contribuire alle spese derivanti dalla nascita o dall'adozione di un figlio. Si tratta, di conseguenza, di una prestazione in denaro destinata in particolare, mediante un contributo pubblico al bilancio familiare, ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento di un figlio appena nato o adottato, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 57 della presente sentenza. Inoltre, poiché, come menzionato al punto 10 della presente sentenza, la Repubblica italiana non ha mai figurato nella parte II dell'allegato I al regolamento n. 883/2004, dedicata agli assegni speciali di nascita e di adozione, l'assegno di natalità di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell'ambito di applicazione di tale allegato e non può, di conseguenza, alla luce di detto allegato, essere escluso dalla nozione di «prestazioni familiari», ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 57 della presente sentenza.*

60 *Ne consegue che l'assegno di natalità costituisce una prestazione familiare, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004. Poco importa, al riguardo, che tale assegno abbia una duplice funzione, ossia, come affermato dal giudice del rinvio, sia la funzione di contributo alle spese derivanti dalla nascita o dall'adozione di un figlio che quella di natura premiale diretta ad incentivare la natalità, posto che una di tali funzioni si riferisce al settore previdenziale di cui a tale disposizione (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, EU:C:1992:331, punti 19 e 20, nonché del 15 marzo 2001, Offermanns, C-85/99, EU:C:2001:166, punto 45).*

61 *Quanto all'assegno di maternità, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio ed esposti al punto 17 della presente sentenza risulta che esso è concesso per ogni figlio nato o adottato, o per ogni minore in affidamento preadottivo, alle donne residenti in Italia, cittadine della Repubblica italiana o di un altro Stato membro o che siano titolari dello status di soggiornante di lungo periodo, a condizione che esse non beneficino di un'indennità di maternità connessa a rapporti di lavoro subordinato o autonomo o allo svolgimento di una libera professione e che le risorse del nucleo familiare di appartenenza della madre non siano superiori a un determinato importo.*

62 *Risulta quindi, da un lato, che l'assegno di maternità è concesso automaticamente alle madri che rispondono a determinati criteri obiettivi definiti ex lege, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali dell'interessata. In particolare, l'assegno di maternità è concesso o negato tenendo conto, oltre che dell'assenza di un'indennità di maternità connessa a un rapporto di lavoro o allo svolgimento di una libera professione, delle risorse del nucleo di appartenenza della madre sulla base di un criterio obiettivo e definito ex lege, vale a dire l'indicatore della condizione economica, senza che l'autorità competente possa tener conto di altre*

circostanze personali. Dall'altro lato, esso si riferisce al settore della sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004.

63 Ne consegue che l'assegno di natalità e l'assegno di maternità rientrano nei settori della sicurezza sociale per i quali i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/98 beneficiano del diritto alla parità di trattamento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva.

64 Occorre inoltre rilevare che, come indicato dal giudice del rinvio, la Repubblica italiana non si è avvalsa della facoltà offerta agli Stati membri di limitare la parità di trattamento come previsto all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/98.

65 Pertanto, occorre giudicare che una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/98 dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità non è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva.

66 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa”.

Su tali presupposti la Corte di Giustizia Europea ha concluso:

“... dichiarando che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa”.

La Corte di Giustizia UE ha esplicitamente rilevato l'incompatibilità della normativa italiana con l'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e con l'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva n. 2011/98/UE, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri.

A ciò si aggiunga che, con la recentissima sentenza della Corte Costituzionale del 11.1.2022, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme che subordinano la concessione agli stranieri extracomunitari del bonus bebè e dell'assegno di maternità alla condizione che siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.

Nel comunicato ufficiale della Corte Costituzionale del 12.1.2022, è dato infatti leggersi quanto segue:

“La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio l'11 gennaio 2022, ha esaminato le questioni sollevate dalla Corte di cassazione sulla disciplina del cosiddetto bonus bebè (articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e successive proroghe) e dell'assegno di maternità (articolo 74 del dlgs n. 151/2001), ritenuta lesiva del principio di eguaglianza e della tutela della maternità perché subordina la concessione dei due assegni agli stranieri extracomunitari alla condizione che siano titolari del permesso per soggiornanti Ue di lungo periodo.

Le questioni sono tornate all'attenzione dei giudici costituzionali dopo la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 settembre 2021 (C-350/20), che ha risposto ai quesiti posti il 30 luglio 2020 dalla Consulta con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 182. La Corte di Lussemburgo ha affermato che la normativa italiana non è compatibile né con l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, né con l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri.

In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha dichiarato incostituzionali le norme che escludono dalla concessione dei due assegni i cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi e quelli ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi.

È stata dichiarata incostituzionale anche la medesima esclusione contenuta nelle proroghe del "bonus bebè".

La Corte costituzionale ha ritenuto che le disposizioni censurate siano in contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione con l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea".

Ciò posto, e considerato che la ricorrenza degli altri requisiti diversi ed ulteriori rispetto al titolo di soggiorno non è stata contestata dal Comune di Turi e, peraltro, è dimostrata dal riconoscimento in via amministrativa della provvidenza di cui alla determinazione n. 267 del 02.12.2021 in atti, la domanda nei riguardi dell'INPS deve essere accolta.

Nel caso di specie, l'Inps ha illegittimamente negato al ricorrente il versamento dell'assegno di maternità, perché titolare di permesso unico lavoro, in presenza altresì della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge, in violazione dell'art. 12 della direttiva n. 98/2011, del principio di parità di trattamento.

Da quanto sopra discende l'accoglimento della domanda spiegata nei confronti dell'INPS.

Alla luce della complessità delle questioni controverse, nonché del recentissimo e decisivo intervento della Corte Costituzionale, essendo stata dichiarata la incostituzionalità delle norme applicate successivamente alla proposizione del ricorso, si stima congruo disporre la compensazione delle spese processuali nella misura di 2/3, mentre la residua parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.

ptm

Il Giudice, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla istanza di cessazione della condotta discriminatoria;
- 2) accoglie, per il resto, il ricorso e, per l'effetto, condanna l'INPS alla erogazione in favore della ricorrente dell'assegno di maternità di base ex art. 74 d.lgs. 151/2001 nella misura di legge;
- 3) compensa le spese processuali nella misura di 2/3 e condanna il Comune di Turi, in persona del Sindaco *pro tempore*, e l'INPS, in persona del Presidente *pro tempore*, in solido, al pagamento in favore della ricorrente della residua parte liquidata in ~~€ 200,00~~, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, con distrazione in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bari, lì 02.03.2022

Il Giudice
Claudia Tanzarella